

Articolo 42

## Rilascio del permesso

(art. 49 LL)

- <sup>1</sup> Il permesso concernente la durata del lavoro indica:
  - a. la base legale;
  - b. l'azienda o la parte d'azienda oppure il tipo di attività;
  - c. il motivo;
  - d. il numero totale dei lavoratori interessati e, trattandosi di lavoro a squadre e di lavoro continuo, il loro numero nelle singole squadre;
  - e. i giorni, notti od ore permessi, l'orario permesso, la durata del riposo e le pause da osservare, la rotazione delle squadre ed eventuali deroghe;
  - f. eventuali oneri e condizioni a tutela del lavoratore;
  - g. il campo di applicazione geografico se il permesso riguarda più Cantoni.
- <sup>2</sup> La validità del permesso concernente la durata del lavoro deve essere limitata temporalmente secondo il suo scopo.
- <sup>3</sup> Per permessi temporanei concernenti la durata del lavoro, che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni, è competente il Cantone nel quale l'azienda ha la propria sede.
- <sup>4</sup> Il permesso può essere subordinato soltanto ai presupposti previsti nella legge o in un'ordinanza. Esso non deve contenere alcun onere che non sia previsto nella legge o in un'ordinanza.
- <sup>5</sup> La SECO notifica i suoi permessi ai Cantoni dove sono ubicate le aziende; i Cantoni procedono allo stesso modo in caso di permessi che disciplinano fattispecie che coinvolgono più Cantoni.

### Premessa

Il rilascio di un permesso per lavoro notturno e domenicale nonché per il lavoro continuo ha tra l'altro lo scopo di informare l'azienda e le persone che vi sono occupate nonché i partner sociali interessati che è stato rilasciato ufficialmente un permesso speciale concernente la durata del lavoro e che si devono applicare gli orari di lavoro e le condizioni fissate in tale permesso.

### Capoverso 1

#### Lettera a:

Le basi legali applicabili ai lavoratori adulti sono l'[articolo 17 LL](#) [↗](#) sul lavoro notturno, l'[articolo 19](#) [↗](#) sul lavoro domenicale e l'[articolo 24](#) [↗](#) sul lavoro continuo. Per i giovani lavoratori si applicano le corrispondenti disposizioni speciali.

#### Lettera b:

Si rinvia al commento dell'articolo 41 lettera a OLL 1.

#### Lettera c:

Si rinvia al commento dell'articolo 41 lettera g OLL 1.

#### Lettera d:

Si rinvia al commento dell'articolo 41 lettera b OLL 1.

#### Lettera e:

Si rinvia al commento dell'articolo 41 lettera c OLL 1.

#### Lettera f:

Se necessario, possono essere attuate disposizioni legali generali intese a proteggere la salute dei lavoratori.

#### Lettera g:

Se il permesso concernente la durata del lavoro per una determinata azienda interessa più Cantoni,

deve essere definito il campo d'applicazione geografico (in relazione al cpv. 3 del presente articolo). Si pensi ad esempio ai lavoratori «mobili» che devono eseguire lavori molto puntualmente presso la clientela.

## Capoverso 2

Per i permessi cantonali ai sensi dell'[articolo 27 capoverso 1 OLL 1](#) la limitazione temporale è fissata in base all'urgente bisogno comprovato. Non può tuttavia essere superata la durata di validità prevista all'[articolo 40 OLL 1](#). Un primo permesso rilasciato dall'Ufficio federale per lavori regolari o periodici ai sensi dell'[articolo 28 OLL 1](#) è valido generalmente per un anno e, se necessario, è prolungato per tre anni.

## Capoverso 3

Se un'azienda lavora in diversi Cantoni, il Cantone nel quale ha la propria sede rilascia un permesso valido anche per tutti gli altri. Ciò può verificarsi se un'impresa lavora su un tratto di strada (autostrada, galleria) che valica i confini cantonali o se effettua lavori nei corsi d'acqua che interessano più Cantoni contemporaneamente. Le stesse norme valgono per i sistemi informatici quando i lavori sono eseguiti nello stesso tempo in più Cantoni. Se però lavori identici sono effettuati in più Cantoni

a scadenze successive, essi vengono considerati separatamente poiché non si tratta di lavori connessi per i quali è necessario un permesso esteso a più Cantoni.

## Capoverso 4

Il permesso può essere subordinato soltanto alle disposizioni sugli orari di lavoro previste quali condizioni nella legge sul lavoro. Tutti gli altri oneri che non sono disciplinati nella legge sul lavoro o nelle sue ordinanze d'esecuzione sono illeciti e non possono fatti valere come condizioni. L'utilizzazione del permesso concernente la durata del lavoro può tuttavia essere limitata da altre disposizioni legali federali, cantonali o comunali (ad es. regolamentazione sulla chiusura dei negozi, disposizioni relative ai giorni di riposo, ecc.).

## Capoverso 5

La SECO trasmette sempre una copia dei suoi permessi al Cantone nel quale è ubicata l'azienda. Una copia dei permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati dall'autorità cantonale è trasmessa alla SECO ([art. 80 cpv. 4 OLL 1](#)). Secondo il capoverso 1 lettera g (per la Confederazione) e il capoverso 3 (per i Cantoni) del presente articolo, anche i Cantoni ai quali è esteso il lavoro ricevono una copia del permesso.